

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**  
**“BANCA POPOLARE VESUVIANA S. C. 1/04/2008-2011 A TASSO VARIABILE”**  
**del valore nominale di Euro 15.000.000,00**  
**CODICE ISIN IT0004329899**

*Art. 1 - Importo e titoli.*

Il prestito obbligazionario “Banca Popolare Vesuviana 1/04/2008-2011 T.V.” di massimo Euro 15 milioni è costituito da n. 1.500 obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 cadauna non frazionabili.

Le obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.pa. in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

I titoli immessi nei depositi amministrati aperti presso la Banca Popolare Vesuviana sono esenti da diritti di custodia.

Il titolo non rientra tra le forme di raccolta coperte da garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

*Art. 2 - Prezzo di emissione.*

Le obbligazioni saranno offerte a partire dal giorno 01.04.2008 al 01.10.2008 salvo proroga o chiusura anticipata del collocamento e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo previsto per la presente emissione.

Le obbligazioni sono emesse alla pari e quindi al prezzo di Euro 10.000 cadauna.

*Art. 3 – Durata.*

Il prestito ha durata tre anni e sarà integralmente rimborsato, entro il 1° aprile 2011, salvo quanto previsto al successivo art. 7.

*Art. 4 – Godimento.*

Il prestito ha godimento 1° aprile 2008.

*Art. 5 – Interessi.*

Le obbligazioni fruttano interessi pagabili in rate semestrali posticipate al 1° aprile e 1° ottobre di ogni anno.

L'interesse verrà determinato utilizzando la media mensile del tasso Euribor/base 360 a 6 mesi rilevata il mese solare precedente a quello in cui scatta la variabilità e pubblicato sulla pagina “MERCATI VALUTARI” del quotidiano economico a diffusione nazionale “IL SOLE 24 ORE”.

La formula della semestralità è la seguente:

**(“EURIBOR 6 mesi” + 0,20)/2** arrotondato allo 0,005 più vicino.

Il tasso di interesse semestrale lordo posticipato per la prima cedola pagabile il 1° ottobre 2008, rappresentante gli interessi per il periodo 1° aprile 2008 – 30 settembre 2008, resta fissato nella misura del 2,50%. Pertanto il suo importo riferito al taglio unico di Euro 10.000 sarà di Euro 250 lordo.

Il tasso di interesse semestrale lordo posticipato per le cedole successive, sarà reso noto mediante affissione, nei locali della Banca, di apposito avviso.

L'ultima cedola è pagabile il 1° aprile 2011.

*Art. 6 - Ammortamento e rimborso.*

Il prestito verrà rimborsato alla pari, senza alcuna deduzione per commissioni e spese, in una unica soluzione il 1° aprile 2011.

*Art. 7 - Rimborso anticipato.*

La Banca Popolare Vesuviana si riserva la facoltà di procedere, trascorsi almeno 18 mesi più un giorno dalla data di emissione, previo ottenimento del consenso della Banca d'Italia e con preavviso di almeno 30 giorni, al rimborso anticipato di tutto o parte del capitale nominale ancora in circolazione, senza penale od altro onere, con gli interessi maturati alla data del rimborso anticipato.

*Art. 8 - Luogo di pagamento.*

Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime della dematerializzazione di cui al D.Lgs. 24 Giugno 1998 n.213 ed alla delibera Consob n. 11768 del 23/12/1998.

Il pagamento degli interessi, nonché il rimborso delle quote di capitale, verranno effettuati presso le casse della Banca Popolare Vesuviana ovvero per il tramite di Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..

*Art. 9 - Termini di prescrizione.*

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle singole cedole e per quanto riguarda il capitale decorsi dieci anni dalla data in cui ciascuna quota di capitale è divenuta rimborsabile.

*Art. 10 - Regime fiscale.*

Sono a carico dell' Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscano le Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

Si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. 1.4.1996, n. 239 e nel D. Lgs. 21.11.1997, n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le disposizioni fiscali pro-tempore vigenti.

*Art. 11 – Varie.*

Tutte le comunicazioni della Società emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla Legge, mediante comunicazione scritta presso la sede legale dell'Emittente.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Le condizioni previste nel presente regolamento non possono essere modificate se non con la prevista autorizzazione della Banca d'Italia.

Qualsiasi contestazione fra gli obbligazionisti e la Società emittente sarà decisa, in via esclusiva, dall'Autorità Giudiziaria di Nola.